



I nuovi chiarimenti dell'Agenzia delle entrate in materia di trattamento fiscale degli impianti fotovoltaici

Con la circolare n. 36/E del 19 dicembre 2013 (di seguito, la “**Circolare**”), l’AGENZIA DELLE ENTRATE, DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E DIREZIONE CENTRALE CATASTO, ha emesso nuovi chiarimenti in materia di trattamento catastale e fiscale degli impianti fotovoltaici, completando ed armonizzando le indicazioni fornite in passato con diversi documenti di prassi.

Particolare attenzione è stata dedicata alla questione della qualificazione (mobiliare o immobiliare) degli impianti in oggetto ed ai connessi effetti in termini di trattamento fiscale.

La Circolare segnala che le indicazioni e soluzioni prospettate sono applicabili, in quanto compatibili, anche agli investimenti nell’eolico.

Di seguito, si segnalano i profili di maggiore novità.

QUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI IN TERMINI DI BENI IMMOBILI E CONSEGUENTI OBBLIGHI DI ACCATASTAMENTO.

L’AGENZIA DELLE ENTRATE ha precisato il proprio orientamento circa i criteri utili a determinare se un impianto fotovoltaico possa essere qualificato come bene mobile o immobile.

La questione non è di poco conto, in quanto solo laddove un impianto venga qualificato come bene immobile il titolare sarà tenuto al relativo accatastamento (con le conseguenti implicazioni dal punto di vista tributario, soprattutto con riferimento all’IMU e alla TASI).

Entrando nel dettaglio, l’AGENZIA sancisce il criterio secondo cui, affinché un impianto sia *accatastabile*, dovranno essere valutati: (i) non solo la sua amovibilità (intesa come idoneità ad essere posizionato in un altro luogo mantenendone inalterata l’originale funzionalità, senza onerosi interventi di adattamento; di talché saranno qualificati come “immobili” solo i beni *inamovibili*), ma anche (ii) l’attitudine a produrre stabilmente un reddito. Sotto tale ultimo profilo, la stessa AGENZIA ha sottolineato che «gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia accertano gli immobili che ospitano i medesimi impianti, indagando, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, sulla correlazione che sussiste tra l’immobile e, in generale, quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato».

Nella pratica, gli impianti fotovoltaici sono installati: (i) direttamente sul suolo oppure (ii) su edifici (solitamente sul tetto) o su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o di unità immobiliari censiti nel catasto civile urbano.

Nella prima ipotesi (installazione su suolo), gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici dovranno essere accatastati nella categoria “D/1-opifici”. Laddove l’impianto sia asservito ad un’azienda agricola ed abbia specifici requisiti, abbia potenza inferiore ai 200 Kw e il terreno sul quale insiste abbia superficie superiore ai diecimila metri quadrati, esso potrà essere accatastato nella categoria “D/10-fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”.

Nella seconda ipotesi (installazione su edifici o su aree pertinenziali di unità già censite in catasto), invece, non sussisterà alcun obbligo di autonomo accatastamento, in quanto l’installazione fotovoltaica potrà essere assimilata agli impianti di pertinenza dell’immobile. Ove l’installazione determini un aumento del valore capitale o della redditività ordinaria dell’immobile superiore al 15%, la rendita dell’immobile dovrà essere rideterminata.

PROFILI FISCALI

In passato, l’AGENZIA DELLE ENTRATE aveva individuato, quale criterio distintivo degli impianti da qualificare come beni mobili, la possibilità di asportare e ricollocare l’impianto senza inficiarne la produttività e senza che l’operazione comportasse oneri che rendessero l’operazione antieconomica.

Nella Circolare si osserva invece che tale impostazione è suscettibile di suscitare incertezze operative, cosicché si rende opportuna un’interpretazione univoca, quale quella basata sulla rilevanza catastale dell’impianto (avendo riferimento ai criteri sopraesposti).

Le installazioni fotovoltaiche vengono quindi considerate beni immobili nei seguenti casi: (i) quando costituiscono una centrale autonoma di produzione di energia elettrica e (ii) quando sono posizionate sulle pareti o su un tetto o su aree di pertinenza di un fabbricato laddove facciano scattare l’obbligo di menzione nella dichiarazione in catasto.

La Circolare, infine, fornisce importanti chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

- la deducibilità dei costi delle installazioni fotovoltaiche a titolo di ammortamento (disposizioni di riferimento, criteri ed aliquote, differenti per i beni mobili ed i beni immobili); in particolare, i coefficienti di ammortamento applicabili sono individuati nella misura del 9% e del 4%, a seconda che si tratti, rispettivamente, di impianti qualificabili beni mobili e di impianti qualificabili beni immobili;
- il trattamento IVA delle cessioni degli impianti, delle prestazioni di servizi relative agli stessi, nonché delle locazioni, anche finanziarie, aventi ad oggetto i medesimi impianti;
- l’applicabilità della disciplina sulle “società di comodo” al settore specifico;
- trattamento fiscale del V conto energia.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto precede.



Fabrizio Capponi
Partner – Tax
T +39 06 68 880 1
fabrizio.capponi@dlapiper.com



Roberta Moscaroli
Senior Associate – Tax
T +39 06 68 880 1
roberta.moscaroli@dlapiper.com

Il presente documento è una nota di DLA Piper Italy. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato ovvero interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un’analisi generale delle questioni in esso affrontate.

[@DLA_Piper_Italy](https://twitter.com/DLA_Piper_Italy)

www.dlapiper.com

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato is part of DLA Piper, global law firm operating through various separate and distinct legal entities.

Further details may be found at www.dlapiper.com

Copyright © 2014 DLA Piper. All rights reserved. | MARI4 | 2729832